



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 50/TFT del 3 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 29 giugno 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC.204

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. V. Pecorella, dott. G. De Vincentiis; avv. N. Di Ronza; avv. I. Simeone.

Proc.9363/1152pfi18-19/MDL/am del 24.01.2020 Campionato Giovanissimi Regionale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Russo Salvatore n. 1.07.1970, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Atellana, per la violazione art.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e 39, 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Castaldi Mario n.22.04.2004 (gare del 15.10.2017, 22.10.2017, 26.11.2017, 10.12.2017 e 17.12.2017) per violazione art.1bis commi 1 e 5 vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7 in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. agli art 39,e 43 delle NOIF; La società Asd Sporting Atellana per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.1bis comma 5 del C.G.S., vigente ed oggi trasfuso nell'art.2 commi 1 e 2, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore indicato in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Atellana, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Russo Salvatore l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Atellana ed il suo presidente Sig. Russo Salvatore non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta

odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Castaldi Mario cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Russo Salvatore la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Sporting Atellana la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe è stato schierato nella gara di cui al deferimento in posizione irregolare, in quanto squalificato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità della stessa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Russo Salvatore la sanzione della inibizione per mesi (4) quattro; calciatore: Castaldi Mario la squalifica per (4) quattro giornate di gare; la società ASD Sporting Atellana la sanzione dell'ammenda di euro 300,00 e la penalizzazione di (3) tre punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC.193

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. V. Pecorella, dott. G. De Vincentiis; avv. N. Di Ronza; avv. I. Simeone.

Proc.7256/1153pfi18-19/MS/CS/sds del 4.12.2019 (Campionato Regionale attività mista).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Angelo Rispoli n.22.03.1973, all'epoca dei fatti presidente della società F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Enrico Diana n.9.08.2000, (gara del 25.02.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. agli artt. 39 e 43; dirigente accompagnatore: sig. Pasquale Pezzella (1 gara), della società F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società F.c. Hermes Casagiove malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Pasquale Pezzella con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Angelo Rispoli l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) ed il suo presidente Sig. Angelo Rispoli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Enrico Diana tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Pasquale Pezzella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Angelo Rispoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. F.c. Hermes Casagiove, (già Asd Campania Felix) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover parzialmente confermare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e: applica al sig. Angelo Rispoli la sanzione di mesi (3) tre di inibizione al calciatore: Enrico Diana la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gare, al dirigente sig. Pasquale Pezzella la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società F.C. Hermes Casagiove (già ASD Campania Felix), la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC.213

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. V. Pecorella, dott. G. De Vincentiis; avv. N. Di Ronza; avv. I. Simeone.

Proc.10552/86pfi19-20/MDL/cf del 17.02.2020 (Campionato allievi Under 17 provinciale CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Rilevato che il sig. Bonifacio Di Donato, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società AS.D. Falciano Calcio 2016, ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di una sanzione ex art.126 C.G.S. nella misura rispettivamente di quattro mesi di inibizione per lui e di euro 400.00 per la società A.s.d. Falciano 2016 così come riportato nel C.U. 157/AA del 21.11.2019; Che con C.U. n.207/AA del 24.02.2020 è stato dato atto della risoluzione dell'accordo con la società A.s.d. Falciano 2016, non avendo questa provveduto al versamento dell'ammenda stabilita con l'accordo ex art.126 C.G.S. nel termine stabilito.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Dirigenti Accompagnatori: Sig. Proietti Dario (4 gare); Pastinese Aldo (2 gare) per la violazione dell'art.4, comma 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6,61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Manica Paolo Kevin n.24.07.2003, (gara del 13.01.2019), Lucania Ernesto n.14.03.2004 (gara del 13.01.2019), Kushnir Massimo n.25.09.2003 (gare del 23.12.2018 e 27.01.2019) De Camillo Giovanni n. 18.12.2003 (gara 25.11.2018), Sciaudone Salvatore n.13.07.2003 (gara 16.12.2018), Timpanella Pasquale n.11.03.2003 (gara 2.12.2018), Marino Gaetano n.13.08.2002 (gara 2.12.2018), Alberti Alessandro n.20.05.2003 (gara 23.12.2018), Esposito Gianluca n.6.02.2002 (gara 27.01.2019), Rossi Vittorio n.25.01.2002 (gara 27.01.2019) per violazione dell'art.4, comma 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2,

del vigente C.G.S., anche om relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S., agli artt.39 e 43 delle NOIF; La società Asd Falciano Calcio 2016 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Falciano Calcio 2016, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai: sigg. Proietti Dario (4 gare); Pastinese Aldo (2 gare)) della società Asd Falciano Calcio 2016 con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società ASD Falciano Calcio 2016, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori; Manica Paolo Kevin, Lucania Ernesto, De Camillo Giovanni, Sciaudone Salvatore, Timpanella Pasquale, Marino Gaetano, Alberti Alessandro, Esposito Gianluca e Rossi Vittorio la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gare ciascuno, e Kushnir Massimo la squalifica per (4) quattro giornate di gare, ai dirigenti accompagnatori sig. Proietti Dario la sanzione di mesi sei (6) quattro di inibizione e Pastinese Aldo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Falciano Calcio 2016, la penalizzazione di tre (3) due punti in classifica ed euro 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Falciano Calcio 2016 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di non dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare; ai dirigenti accompagnatori sig. Proietti Dario la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione e Pastinese Aldo la sanzione di mesi (3) di inibizione; calciatori: Manica Paolo Kevin, Lucania Ernesto, De Camillo Giovanni, Sciaudone Salvatore, Timpanella Pasquale, Marino Gaetano, Alberti Alessandro, Esposito Gianluca e Rossi Vittorio la sanzione della squalifica per (2) giornate di gare ciascuno, e Kushnir Massimo la squalifica per (3) tre giornate di gare, alla società ASD Falciano Calcio 2016, la penalizzazione di (2) due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.06.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 3 luglio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**